



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 272

Testo unico, art. 253; art. 1, comma 1°, e art. 2 legge 11 febbraio 1904, n. 35

Quando il Consiglio, per dimissioni o altra causa, abbia perduto i due terzi; dei suoi membri, deve essere rinnovato per intero.

Durante il biennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:

1° quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

2° quando un mandamento od una frazione di Comune abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati;

Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purché il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 agosto 1913 - versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-272-testo-unico-art-253->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

